



Modifiche al codice delle assicurazioni private

Nota del Ministero dell'Interno

FAI INFORMA 162/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con circolare del 5 giugno u.s (non ancora disponibile in originale), la Direzione centrale per la Polizia stradale del Ministero dell'Interno ha riepilogato le ultime novità apportate al [Codice delle assicurazioni private](#) (CAP):

- dalla [legge n. 34 dell'11 marzo 2026](#) (legge annuale sulle PMI – vedi circolare fai informa n. 079/2026 del 25 marzo u.s);
- dal [decreto legislativo n. 57 del 27 marzo 2026](#) (vedi circolare fai informa n. 128/2026 del 29 aprile u.s).

Modifiche introdotte dalla legge n. 34/2026.

La prima modifica di rilievo introdotta dall'art.9 della legge (che era stata chiesta anche dalla scrivente) è consistita nell'esonero dall'obbligo di stipula dell'assicurazione r.c.a, dei carrelli elevatori non immatricolati, quando operino all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi.

Insieme a questa esenzione ne sono state previste altre due:

- per i veicoli a motore di qualsiasi tipo utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- per le macchine agricole di cui all'art. 57 c.d.s, a condizione che non siano immatricolate o che siano prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, e che operino esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico.

In proposito, la circolare – risolvendo anche alcuni dubbi sorti dopo la lettura delle disposizioni (confluite nel CAP nei nuovi commi 1 bis e 1 ter dell'art. 122 bis), ha chiarito che in tutti questi casi l'esenzione in parola scatta solo se i predetti veicoli sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria (RC auto).

Modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 57/2026.

Il decreto ha previsto (sempre all'interno dell'art.122 bis del CAP):

- l'esenzione dall'obbligo assicurativo dei veicoli inidonei all'uso come mezzi di trasporto, compreso quando ciò derivi dalla mancanza di parti essenziali che li rendano, in maniera stabile, non idonei all'impiego. L'individuazione di quali siano queste parti essenziali è stata demandata ad un decreto del MIT ma, in attesa dell'emanazione, valgono le indicazioni che il Ministero dell'Interno aveva fornito in una circolare dell'8.2.2024. Pertanto, un veicolo andrà considerato non idoneo all'uso come mezzo di trasporto quando non è più tecnicamente idoneo ai fini della circolazione perché, ad esempio, privo del motore o delle ruote, o perché in evidente stato di abbandono, secondo i criteri indicati nell'art. 1 del [d.m 460/1999](#).
- La possibilità di prevedere dei contratti di assicurazione di durata inferiore all'anno, per i veicoli: usati stagionalmente; per i quali è in corso il trasferimento di proprietà; che devono essere demoliti; che devono essere esportati in via definitiva all'estero. Tuttavia, l'attuazione di questa disposizione è stata demandata ad un decreto interministeriale che dovrà individuare gli schemi dei predetti contratti (vedi nuovo comma 2 bis, art.122 bis del CAP).

Infine, con una modifica all'art. 124 del CAP, viene esteso l'obbligo di assicurazione dei veicoli che partecipano alle gare o alle competizioni sportive di qualsiasi genere e alle relative prove, anche quando le stesse si svolgono sulle strade interdette alla circolazione; in alternativa all'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore (RC auto), può essere stipulata un'assicurazione per la responsabilità civile generale che sia idonea a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento delle gare o delle competizioni.